Del. n. 136/2026/PAR

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

Nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2026, con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Comune di Nereto (TE), trasmessa con nota prot. n. 10841 del 24 settembre 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte del 16 giugno 2000, n.14;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54, depositata in data 17 novembre 2010, relativa alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

VISTA la deliberazione n. 16/2026/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere a firma del Sindaco di Nereto di cui alla nota prot. n. 10841 del 24 settembre 2026, acquisita al prot. n. 4067 della Sezione;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente n. 3/2026 depositato il 16 febbraio 2026

VISTA l'ordinanza n. 24 del 7 ottobre 2026, integrata dall'ordinanza n. 25 del 12 ottobre 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, primo referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Nereto, con nota prot. n. 10841 del 24 settembre 2026, acquisita al prot. n. 4067, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, la richiesta ha ad oggetto i seguenti otto quesiti.

Primo quesito: "*se, nell'ipotesi in cui l'organo di revisione economico-finanziaria sia stato nominato successivamente all'entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018 e il relativo compenso sia stato determinato, con la stessa deliberazione di nomina, sulla base dei parametri e dei limiti recati dal predetto decreto, sia consentito all'ente locale di procedere, durante il medesimo mandato e in assenza di sopravvenute modificazioni normative o di attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dalla legge, ad una rideterminazione in aumento del compenso originariamente stabilito*".

Secondo quesito: "*se le maggiorazioni previste dall'art. 1 del D.M. 21 dicembre 2018 in relazione alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente costituiscano, al ricorrere dei relativi parametri, componenti del compenso necessariamente dovute all'organo di revisione, ovvero individuino esclusivamente ulteriori limiti entro i quali l'organo consiliare può esercitare la propria discrezionalità nella determinazione del compenso*".

Terzo quesito: "*se i principi affermati dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG in ordine alla possibilità di un rinnovato giudizio sull'adeguatezza del compenso possano trovare applicazione anche nei confronti degli organi di revisione nominati quando il D.M. 21 dicembre 2018 era già pienamente vigente e il compenso era stato determinato, sin dall'origine, tenendo conto dei parametri recati dal medesimo decreto*".

Quarto quesito: "*se, ai fini di una eventuale rideterminazione del compenso in corso di mandato, assuma rilievo la sopravvenienza di nuovi o maggiori compiti effettivamente attribuiti all'organo di revisione rispetto a quelli previsti dall'art. 239 TUEL e se, in assenza di tali sopravvenienze, il principio posto dall'art. 241, comma 7, del TUEL, secondo cui il compenso è stabilito con la deliberazione di nomina, osti ad una successiva variazione in aumento del medesimo compenso*".

Quinto quesito: "*se l'eventuale rideterminazione in aumento del compenso, ove ritenuta ammissibile, costituisca esercizio di una facoltà discrezionale dell'ente, subordinata ad una specifica motivazione circa la congruità del compenso e alla verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dell'onere, ovvero possa configurarsi, al ricorrere dei parametri previsti dal D.M. 21 dicembre 2018, quale obbligo dell'ente nei confronti dell'organo di revisione*".

Sesto quesito: "*se il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dall'organo di revisione per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente debba essere riconosciuto anche qualora la deliberazione di nomina non lo abbia espressamente previsto e non abbia determinato le relative modalità di calcolo, ovvero se la previsione contenuta nell'art. 241, comma 6-bis, del TUEL richieda che criteri e modalità del rimborso siano preventivamente stabiliti dall'ente con la deliberazione e la nomina*".

Settimo quesito: "*se, nell'ipotesi in cui la deliberazione di nomina abbia espressamente determinato il trattamento economico spettante all'organo di revisione qualificandolo come <omnicomprensivo>, senza una distinta previsione relativa alle spese di viaggio, tale qualificazione possa ritenersi idonea a ricomprendere*

anche dette spese oppure se queste ultime, in quanto disciplinate autonomamente dall'art. 241, comma 6-bis, del TUEL, debbano comunque essere considerate separatamente dal compenso professionale".

Ottavo quesito: "*ove il rimborso delle spese di viaggio sia ritenuto spettante anche in assenza di una specifica previsione nella deliberazione di nomina, quali siano i criteri cui l'ente debba attenersi per la relativa determinazione e, in particolare, se sia ammissibile il riconoscimento di un'indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio e secondo quali parametri tale rimborso debba quantificato, fermo restando il limite massimo complessivo stabilito dall'art. 241, comma 6-bis, del TUEL.*"

Inoltre, il Sindaco nella propria nota ha richiamato l'art. 241, commi 1, 6-*bis* e 7, del TUEL e il d.i. 21 dicembre 2018; ha poi fatto riferimento alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, asserendo che la stessa avrebbe "*affermato la facoltà degli enti locali di procedere a un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018 sulla base dei precedenti parametri, e, se del caso, di provvedere alla loro rideterminazione, previa verifica della loro compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei relativo oneri e senza efficacia retroattiva*".

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta di parere.

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica. I requisiti di ammissibilità soggettiva, come anche chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, attengono innanzi tutto alla "*legittimazione soggettiva esterna*" e quindi alla "*legittimazione soggettiva interna*" (cfr. delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Sotto il primo profilo, l'art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003 prevede espressamente che la legittimazione alla richiesta spetta alle Regioni, che la esercitano direttamente, ovvero a Comuni, Province e Città metropolitane che la formulano, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. Con riferimento, poi, alla "*legittimazione soggettiva interna*" occorre verificare il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente.

Per quanto attiene, poi, al profilo oggettivo, giova preliminarmente ricordare che la richiesta di parere deve riguardare questioni interpretative riconducibili strettamente alla nozione di "*contabilità pubblica*", deve essere formulata in termini astratti, senza riferimenti specifici alla fattispecie concreta che possano comportare una ingerenza del giudice contabile nell'attività gestionale dell'Ente, e non deve avere un contenuto idoneo a creare il pericolo di interferenze con le pronunce di altri organi giurisdizionali.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno affermato che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 "*conferisce alla Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla <materia di contabilità pubblica>. Cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle <ulteriori forme di collaborazione>, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere <ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa* […] *il concetto di contabilità pubblica – di cui l'istituto del bilancio rappresenta l'aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*", con possibilità che detta funzione consultiva venga esercitata anche "*nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*". (cfr. delib n. 54/SSRRCO/2010).

La Sezione delle autonomie ha poi osservato che "*la funzione che* [l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003] *attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d'altra parte, a*

privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.
In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale […] *emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*." (cfr. delib. n. 5/SEZAUT/2006) e che "*è da ritenere, in primo luogo, che intanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto* […] *La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini* […] *può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla <materia di contabilità pubblica>. Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede*". (cfr. delib. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).
"*Il pericolo* […] *che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa «nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale»* [ha poi] *condotto all'attenzione nei confronti di un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti* […] *L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica cioè un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto* […] *più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali*." (cfr. delib. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).
Pertanto, la funzione consultiva non può interferire nella concreta attività gestionale degli enti, che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, né sovrapporsi alle competenze di altri organi giurisdizionali, salvo poi il rispetto dell'ulteriore ed obbligatorio requisito della generalità ed astrattezza della questione sollevata tramite la richiesta.

1.1 Ammissibilità soggettiva.
La richiesta di parere è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune, anche se, contrariamente a quanto indicato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è stata trasmessa direttamente dal Comune e non attraverso il Consiglio delle autonomie locali (CAL).
Tuttavia, la trasmissione della richiesta per il tramite del CAL, anche considerando il tenore della norma (cfr. art. 7, comma 8: "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni*"), non assurge a presupposto di legittimità ma di mera regolarità formale.
La richiesta di parere deve quindi ritenersi soggettivamente ammissibile.

1.2 Ammissibilità oggettiva.
Per quanto attiene alla verifica dell'ammissibilità oggettiva, il Collegio osserva quanto segue.
In particolare, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto quesito debbono ritenersi ammissibili.
Ciò in quanto la formulazione riguarda l'interpretazione di norme dettate in materia di contabilità pubblica, la cui *ratio* si rinviene anche nella tutela degli equilibri finanziari degli enti, ed essi sono formulati nei termini della generalità e dell'astrattezza.
Al contrario, il terzo, il settimo e l'ottavo quesito devono ritenersi inammissibili.
Il terzo quesito è inammissibile in quanto non ha ad oggetto l'interpretazione di una norma giuridica, ma è finalizzato a delimitare l'applicazione di una deliberazione della Sezione delle autonomie.
Il settimo quesito è anch'esso inammissibile perché non riguarda l'interpretazione di una norma giuridica e, inoltre, per assoluta genericità.
Infatti, con esso si chiede di chiarire il significato di una ipotetica clausola di una delibera consiliare che definisca "*omnicomprensivo*" il trattamento economico riconosciuto al revisore senza prevedere una ulteriore specifica disciplina per le spese.
In ogni caso, non sarebbe comunque possibile indicare alcuna interpretazione del termine "*omnicomprensivo*" avulso dal testo nel quale lo stesso è inserito.
Gli atti amministrativi, specialmente laddove il loro contenuto sia collegato a contratti, devono essere interpretati secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e segg. del codice civile (cfr. ad es.: Consiglio di Stato 23 aprile 2026, n. 3162; 2 gennaio 2026, n. 13; 27 ottobre 2022, n. 9165; 25 marzo 2021, n. 2514); secondo l'art. 1363 cod. civ. le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto.
L'ottavo quesito è inammissibile in quanto anch'esso non ha ad oggetto l'interpretazione (in chiave astratta e generale) di una norma, ma chiede che venga indicata la sua concreta modalità di applicazione ("*quali siano i criteri cui l'ente debba attenersi per la relativa determinazione* [delle spese di viaggio]").
La cura dell'interesse pubblico attraverso l'applicazione delle norme alle fattispecie concrete spetta alla pubblica amministrazione e questa Corte non può pronunciarsi al riguardo, anche al fine di evitare possibili contrasti con ulteriori pronunce delle proprie Sezioni giurisdizionali ovvero dell'Autorità giudiziaria ordinaria o dell'Autorità giurisdizionale amministrativa.

2. Nel merito, risposta ai quesiti ritenuti oggettivamente ammissibili.
È opportuno innanzi tutto premettere un richiamo al contenuto della sopra richiamata deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG.
La Sezione delle autonomie in detta deliberazione delimita innanzi tutto il proprio *thema decidendum* individuandolo "*con specifico riguardo alla possibilità per gli enti locali di adeguare gli emolumenti dei revisori nominati anteriormente all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 ai nuovi parametri previsti dall'anzidetto provvedimento*" (cfr. punto "1" del *considerato*).
Inoltre, la Sezione delle autonomie riassume il contenuto della disciplina di livello normativo primario inerente al compenso dei revisori, facendo riferimento agli artt. 234 e 241 del TUEL.
L'art. 241, comma 1, del TUEL assegna a un decreto interministeriale, emesso di concerto fra Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti massimi del compenso, stabilendo i relativi parametri (classe demografica, spese di funzionamento e di investimento dell'ente), prevedendo altresì l'aggiornamento triennale dei predetti limiti.
L'aumento dei limiti massimi previsto dal decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 ha trovato la propria ragione nella necessità del rispetto del principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-*bis*

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in considerazione dell'incremento delle funzioni svolte dall'organo di revisione economica finanziaria.
Particolare rilevanza, sempre secondo la pronuncia della Sezione delle autonomie, riveste il comma 7 del medesimo art. 241, che a sua volta stabilisce che il compenso è individuato nell'atto di nomina dei revisori.
La Sezione delle autonomie richiama poi nel corpo della motivazione la propria precedente deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG.
Questa pronuncia del 2017 dopo aver richiamato la rilevanza dei compiti assegnati dalla legge all'organo di revisione (cfr. art. 239 TUEL) e il diritto del revisore a stabilire il compenso (cfr. anche delib. n. 11/SEZAUT/2016/QMIG) ha rilevato che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo per i compensi dei revisori; ha osservato poi, in particolare, che un tetto minimo dei compensi potrebbe essere stabilito solamente attraverso un atto normativo e che l'interesse a un adeguato corrispettivo dei revisori può trovare realizzazione attraverso lo strumento contrattuale "*o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall'ente appaia incongrua*."
Pertanto, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nell'ambito dello svolgimento della propria attività consultiva ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 è preclusa la possibilità di fissare in via interpretativa dei limiti garantiti per il compenso; la determinazione del compenso da parte dell'Ente dovrà tuttavia tenere conto "*di criteri generali e dei parametri indicati all'art. 241, comma 1, del TUEL, nonché trovare un'adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori*".
Con la successiva deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, la Sezione delle autonomie ha affermato che la regola fissata all'art. 241, comma 7, del TUEL, secondo la quale il compenso deve essere fissato solo nella delibera di nomina, trova la propria ragione nella necessità di garantire l'imparziale esercizio delle funzioni del revisore, tanto da doversi ritenere che "*il compenso determinato al momento della nomina sia connotato da intangibilità e non possa essere, in corso di rapporto, oggetto di rivisitazione*", così dovendo "*dunque escludersi che, in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile adeguamento, in corso di rapporto, del compenso che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine*."
Tuttavia, la stessa deliberazione menzionando l'art. 2233, secondo comma, del cod. civ. e l'art. 36 della Costituzione ha ritenuto che "*debba riconoscersi la possibilità per gli enti locali di procedere ad una rinnovata valutazione dell'adeguatezza degli emolumenti* – sempre che – *determinati anteriormente al 21 dicembre 2018 rispetto a quelli quantificati facendo applicazione del previgente decreto e, se del caso, procedere a una rivisitazione degli stessi: ciò naturalmente previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri*".

2.1. ***Risposta al primo quesito*****.**
Il primo quesito formulato dal Comune fa riferimento all'ipotesi nella quale il revisore sia stato nominato sotto la vigenza del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e il suo compenso sia stato stabilito in ragione dei parametri di cui al medesimo decreto, chiedendo se in assenza di mutamenti normativi o di attribuzione di funzione intervenuti *medio tempore*, il compenso possa essere aumentato.
La deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, dalla quale il Collegio ritiene non doversi discostare, facendo riferimento alla nomina del revisore e alla quantificazione del suo compenso in data anteriore alla vigenza del più volte richiamato decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, esclude in via generale la possibilità che si possa riconoscere in capo all'ente locale la facoltà di un possibile adeguamento del compenso in corso di svolgimento del rapporto professionale, prospettando solamente la possibilità di una valutazione circa l'adeguatezza degli emolumenti in ragione dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione e all'art. 2233, comma secondo, codice civile,

ma solamente nella sola predetta ipotesi (nomina del revisore precedente al 21 dicembre 2018 e individuazione dei compensi secondo il decreto ministeriale previgente rispetto a tale data).
Nell'ipotesi in cui il compenso sia stato già convenzionalmente individuato fra il professionista e l'ente in ragione del decreto del 21 dicembre 2018 e non vi siano state né modifiche normative né del programma contrattuale (senza quindi attribuzione di ulteriori competenze), è evidente che non vi sono ragioni che possano in alcun modo giustificare la necessità di un adeguamento dei compensi.
Ciò anche dovendosi evidenziare che ai sensi dell'art. 235, comma 1, del TUEL l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, e che quindi, eventuali modifiche del compenso, potranno essere valutate in occasione della eventuale successiva delibera di nomina, ove possibile la rinnovazione dell'incarico ai sensi del medesimo comma 1 (ciò con riguardo all'impossibilità di svolgere due volte l'incarico nello stesso ente locale).

2.2 ***Risposta al secondo quesito***.
Le maggiorazioni previste dall'art. 1, comma 1 lettere "a" e "b", del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 individuano gli aumenti del "*limite massimo del compenso base annuo lordo* […]"; pertanto, facendo espresso ed univoco riferimento a incrementi del limite massimo del compenso, stabiliscono solo un aumento del limite massimo medesimo.
Esse, dunque, non sono necessariamente dovute all'organo di revisione.

2.3 ***Risposta al quarto quesito***.
L'art. 241 del TUEL individua i limiti massimi del compenso dei revisori.
Le funzioni dei revisori sono stabilite e comunque riconducibili all'art. 239 del TUEL; il comma 6 dell'art. 239 precisa altresì che lo statuto dell'ente locale può "*prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori*".
Lo stesso art. 239 cit. fa riferimento alla possibilità che nelle categorie di funzioni colà attribuitegli vadano ricondotti anche ulteriori specifici compiti stabiliti da determinate norme di legge o da principi contabili (cfr. art. 239, comma 1 lettera "b" numero "2": "*almeno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili*").
E' quindi evidente che il programma contrattuale che il revisore si impegna a realizzare è previsto come determinato o comunque determinabile all'atto della nomina e che l'unica ipotesi che potrebbe profilarsi in linea con la domanda recata dal quesito in esame necessiterebbe di un iperbolico aumento dei compiti specificamente assegnati al revisore a seguito di una modifica della legge e/o dei principi in materia contabile; nemmeno da detto aumento tuttavia potrebbe farsi derivare direttamente la facoltà dell'aumento del compenso nel corso dello svolgimento del rapporto professionale.
Ciò tanto è vero che lo stesso preambolo del più volte richiamato decreto interministeriale 21 dicembre 2018 motiva la variazione dei limiti massimi del compenso dei revisori con un più che significativo aumento dei compiti assegnati loro nel corso di un decennio ("*assunto altresì che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247*").
Infatti, rispetto al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto interministeriale 20 maggio 2005, l'art. 239 del TUEL era stato modificato da numerose e importanti modifiche legislative apportate dal d.lgs. n. 118 del 2011, e dal d.l. n. 174 del 2012.
D'altronde, il quesito in ogni caso non indica eventuali modifiche comportanti "*nuovi o maggiori compiti attribuiti all'organo di revisione rispetto a quelli previsti dall'art. 239 del TUEL*" alle quali intenda fare riferimento da porsi a possibile sostegno della modifica, e ciò impone quindi una risposta negativa all'interrogativo formulato.

Per completezza, occorre evidenziare che l'art. 13-*bis* della legge n. 247 del 2012, menzionato nella premessa del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49 ("*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*").
La legge n. 49 del 2023 trova applicazione anche per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione (cfr. art. 2, comma 3).
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 49 del 2023 "*sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera*"; considerato che non è consentita a questa Corte l'individuazione di limiti minimi per il compenso dei revisori, il professionista che ritenga non essergli stato riconosciuto un compenso equo, potrà rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria (cfr. *supra*; delib. n. 16/SEZAUT/2017/QMIG).

2.4 ***Risposta al quinto quesito***.
La risposta negativa a questo quesito consegue necessariamente alla risposta negativa al quesito precedente; ad ogni buon conto, si precisa quanto segue.
La rideterminazione in aumento del compenso non è normalmente da ritenersi legittima (cfr. *supra*).
Il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 stabilisce il tetto massimo dei compensi e l'art. 241, comma 7, del TUEL prevede che il compenso sia stabilito con la delibera di nomina del revisore.
La norma è posta a tutela dell'indipendenza del professionista (cfr. delib. n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, specif. Punto "3" del *considerato*) ed è perfettamente in linea con l'art. 10, comma 9, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale: "*il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete*".
La stessa deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG ha ribadito il criterio della intangibilità del compenso determinato al momento della nomina del revisore, e ha considerato la possibilità di un "*rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi*" con esclusivo riferimento ai compensi determinati in forza del previgente decreto interministeriale del 20 maggio 2005.

2.5. ***Risposta al sesto quesito***.
La materia del rimborso delle spese di viaggio del revisore dell'ente locale è oggi specificamente disciplinata dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 21 dicembre 2018, secondo il quale: "*ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi*" (comma 1); "*le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione*" (comma 2).
Dette disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già previste all'art. 3 del previgente d.m. 20 maggio 2005 del Ministro dell'interno (pubbl. in G.U. n. 128/2005).
Precedente deliberazione di questa Corte (delib. n. 329/2015/PAR Sez. controllo Lombardia) pur pronunciatasi sull'art. 3 del d.m. 20 maggio 2005, ha ritenuto che il rimborso delle spese di viaggio spetta al revisore residente in altro comune purché si tratti di spese effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-*bis*, dell'art. 241 TUEL, alla stregua del quale "*l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti*

dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi".
Detta interpretazione risulta conforme al disposto dell'art. 2234 del cod. civ. che prevede il versamento da parte del cliente di acconti anche sulle spese occorrenti al compimento dell'opera (cfr. anche Sez. contr. Sicilia, delib. n. 407/2013/PAR del 23 dicembre 2013).
Detti principi debbono ritenersi condivisibili e, considerata la sostanziale coincidenza di normativa rispettivamente dettata sul punto dai due decreti (d.m. 20 maggio 2005 e d.i. 21 dicembre 2018), la risposta al quesito può essere fornita con un richiamo ad essi.

P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

sulla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Nereto con la nota prot. n. 10841 del 24 settembre 2026, acquisita al prot. n. 4067, previa dichiarazione di inammissibilità oggettiva del terzo, del settimo e dell'ottavo quesito, rende il proprio parere nei termini sopra indicati.

INVITA

il Comune, per il futuro, alla formulazione delle richieste di parere di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tramite il Consiglio delle autonomie locali, come richiesto dalla norma medesima.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Nereto (TE).
Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

L'Estensore
Andrea Di Renzo

ANDREA DI RENZO
CORTE DEI CONTI
14.10.2026 14:51:27
GMT+02:00

Il Presidente
Ugo Montella

UGO MONTELLA
CORTE DEI CONTI
15.10.2026
10:55:42
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto
Lorella Giammaria

LORELLA
GIAMMARIA
15.10.2026
11:22:39
GMT+02:00